

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO DEL GRUPPO FOMAS*

1. Campo di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano, in generale, a tutti i rapporti di appalto aventi ad oggetto Prodotti e/o Servizi intercorrenti tra FOMAS, in qualità di committente, e i propri Appaltatori, ove non regolamentati da appositi e più specifici contratti di appalto espressamente predisposti in funzione della tipologia di prodotto e/o di servizio fornito.

1.2. L'Appaltatore accetta integralmente le presenti Condizioni Generali e rinuncia a far valere nei confronti di FOMAS eventuali proprie condizioni generali di appalto, ovunque riportate e in qualsiasi modo e/o tempo comunicate.

1.3. Ai fini delle presenti Condizioni Generali i termini in maiuscolo sottoelencati hanno il seguente significato:

- **"Appaltatore"**: l'entità che ha concluso il Contratto con FOMAS, in quanto dispone dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale e delle conoscenze, know-how, capitali, macchine, lavoratori, e attrezzature idonei a garantire la fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi, con piena autonomia organizzativa e con piena assunzione di qualsivoglia rischio d'impresa.
- **"Condizioni Generali"**: le presenti condizioni generali d'appalto;
- **"Contratto"**: le presenti Condizioni Generali, i Termini Speciali di Appalto e ciascun Ordine.
- **"FOMAS"**: la specifica entità facente parte del Gruppo FOMAS tra quelle sottoelencate che, in qualità di committente, ha concluso il Contratto con l'Appaltatore:
 - FOMAS HOP S.p.A.
 - FOMAS S.p.A.
 - ASFO S.p.A.
 - HOT ROLL S.r.l.
 - MIMETE S.r.l.
- **"Ordine"**: l'ordine trasmesso da FOMAS all'Appaltatore avente ad oggetto la richiesta di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi.
- **"Parte/I"**: FOMAS e l'Appaltatore.
- **"Prodotto/I"**: i prodotti oggetto di un Ordine forniti in regime di appalto dall'Appaltatore sulla base delle Specifiche.
- **"Servizi"**: i servizi oggetto di un Ordine forniti in regime di appalto dall'Appaltatore sulla base delle Specifiche
- **"Specifiche"**: tutte le istruzioni, le linee guida, i disegni anche esecutivi, i progetti, le richieste di test, i capitolati d'appalto, le eventuali richieste di variazioni e le altre indicazioni tecniche fornite da FOMAS all'Appaltatore necessarie o, comunque, rilevanti ai fini dell'appalto dei Prodotti e/o dei Servizi, che l'Appaltatore dichiara e riconosce di avere ricevuto e che ritiene sufficienti per consentirgli di avere conoscenza delle attività da eseguire, della loro entità complessiva e di ogni modalità inerente il loro compimento e di averne tenuto conto in sede di predisposizione dell'Offerta, di determinazione del Corrispettivo e dei termini per l'esecuzione del Contratto.

1.4. Le Parti possono concordare modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali, purché formalizzate per iscritto nell'Ordine. In caso di discrepanze tra l'Ordine e le presenti Condizioni Generali, prevarrà l'Ordine.

* Versione: 02

Data di adozione: 23 maggio 2025

Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group

Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director

Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group

Numero di pagine/ Number of pages: 17

FOMAS | BAY-FORGE | ASFO | FOMAS USA | FOMAS DALIAN | HOT ROLL | LA FOULERIE | MIMETE

FOMAS Group

Head Office:
Via Martiri della Liberazione, 17
23875 Osnago LC Italy

Ph.: +39 039 99811

info@fomasgroup.com
www.fomasgroup.com

1.5. In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali e disposizioni speciali contenute in specifici contratti di appalto conclusi tra le Parti, le disposizioni speciali prevarranno sulle Condizioni Generali limitatamente all'oggetto di quel singolo contratto di appalto.

2. Ordini

2.1. I Prodotti e/o i Servizi oggetto del Contratto sono quelli definiti nell'Ordine.

2.2. Ogni Ordine includerà le Specifiche e un riferimento alle policy implementate in FOMAS di volta in volta eventualmente applicabili, che l'Appaltatore si impegna sin da ora a rispettare.

2.3. Gli Ordini saranno effettivi e vincolanti per le Parti solo se formalizzati per iscritto. La ricezione da parte di FOMAS dell'Ordine controfirmato per accettazione dall'Appaltatore costituisce il momento in cui effettivamente si perfeziona il Contratto tra le Parti.

2.4. L'Appaltatore esaminerà ogni Ordine una volta ricevuto e informerà FOMAS di qualsiasi errore o discrepanza entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. Ove l'Appaltatore non segnali alcunché entro tale termine, ovvero inizi ad intraprendere le attività necessarie alla fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi, l'Ordine sarà considerato comunque accettato. Ove l'Appaltatore invii le sue osservazioni entro il suddetto termine, le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per raggiungere un accordo entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi. In caso negativo, l'Ordine sarà considerato come non emesso.

2.5. Dal momento dell'accettazione dell'Ordine, l'Appaltatore non potrà rinunciare all'Ordine o modificarlo senza il consenso scritto di FOMAS. Qualsiasi modifica unilaterale dell'Ordine da parte dell'Appaltatore non sarà vincolante per FOMAS.

2.6. FOMAS avrà diritto di rinunciare in qualsiasi momento all'Ordine, dando all'Appaltatore un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi. Tranne nel caso in cui FOMAS abbia rinunciato all'Ordine per cause riconducibili ad un inadempimento dell'Appaltatore, in caso di rinuncia all'Ordine l'Appaltatore avrà diritto di chiedere a FOMAS unicamente il pagamento di un importo corrispondente alla parte dei Prodotti e/o dei Servizi già appaltati, con espressa esclusione di ulteriori spese o indennizzi di qualsiasi tipo.

3. Obblighi, dichiarazioni e garanzie dell'Appaltatore

3.1. L'Appaltatore deve:

- a) fornire in regime di appalto i Prodotti e i Servizi a regola d'arte e in conformità al Contratto, ai Termini Speciali di Appalto (ove applicabili), all'Ordine e alle Specifiche, con piena autonomia organizzativa e con piena assunzione di qualsivoglia rischio d'impresa;
- b) dotarsi di tutta l'attrezzatura necessaria per poter fornire in regime di appalto i Prodotti e i Servizi e mantenerla in piena efficienza per tutta la durata del Contratto, restando inteso che – ove non diversamente convenuto per iscritto tra le Parti – FOMAS non cederà, né metterà comunque a disposizione in alcun modo, all'Appaltatore attrezzatura di sua proprietà;
- c) consegnare a FOMAS non più tardi di 10 (dieci) giorni di calendario antecedenti la data di inizio dei lavori copia dei seguenti documenti:
 - (i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di competenza, aggiornato alla data di stipula del Contratto;
 - (ii) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2) del D.lgs 81/08, e successive modifiche e integrazioni;

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

- (iii) tutte le informazioni ei documenti richiesti da FOMAS nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza e tutte le informazioni necessarie per predisporre il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (D.U.V.R.I.);
 - (iv) nominativo, dati anagrafici e mansioni dei soggetti nominati quali "datore di lavoro", "responsabile del servizio prevenzione e protezione" e "preposto" dell'Appaltatore ai sensi del D.lgs 81/08;
 - (v) elenco dei dipendenti e collaboratori che saranno impiegati dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e documentazione attestante l'adeguata formazione e l'addestramento professionale, nonché l'idoneità psico-fisica (attestata dal medico competente), degli stessi allo svolgimento delle mansioni oggetto del Contratto;
 - (vi) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) aggiornato a non più di 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, ovvero idonea autodichiarazione dell'Appaltatore che attesti il regolare versamento, tempestivo e corretto, delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi relativi a tali collaboratori;
 - (vii) documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), o idonea autocertificazione ai sensi del D.lgs 81/08, predisposti dal datore di lavoro dell'Appaltatore;
 - (viii) ove applicabile, piano operativo di sicurezza (P.O.S.) predisposto dal datore di lavoro dell'Appaltatore anche in conseguenza dell'eventuale piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), rispetto al singolo cantiere interessato;
 - (ix) dichiarazione del datore di lavoro dell'Appaltatore di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/08;
- d) nel caso in cui la fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi sia soggetta a specifiche prescrizioni dettate da normative italiane e/o straniere (ad esempio, riguardanti la sicurezza, l'antiquinamento, il paese di origine, etc.), reperire tutta la documentazione necessaria atta a dare evidenza del rispetto di tali normative. Detta documentazione dovrà essere conservata dall'Appaltatore per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni e dovrà essere prontamente consegnata a FOMAS dietro sua richiesta, ove necessario anche in lingua inglese. In particolare, ove applicabile, l'Appaltatore si impegna a far sì che i Prodotti siano importati in osservanza delle misure poste a tutela della legale immissione sul mercato di merci provenienti da paesi terzi nel pieno rispetto degli obblighi, delle misure e dei pagamenti previsti dal Testo Unico Doganale (D.P.R. 43/1973 e successive modifiche e integrazioni). Di conseguenza, l'Appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora, di avere tutti i diritti necessari per validamente trasferire i Prodotti a FOMAS e si impegna a fornire tutta la relativa documentazione, ove necessario anche in lingua inglese o, comunque, in conformità alla specifica normativa di volta in volta applicabile. L'Appaltatore dovrà imporre analoghi obblighi ai propri eventuali sub-fornitori. Entro i termini previsti dalle norme tecniche applicabili in materia, l'Appaltatore dovrà anche consegnare al responsabile dei lavori (se nominato) tutte le necessarie certificazioni riguardanti quanto eseguito ai sensi delle vigenti normative, nonché i certificati, le omologazioni dei materiali e dispositivi installati in conformità delle norme tecniche vigenti e dei regolamenti UE. In caso di inadempimento, falsità, erronea rappresentazione o violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dall'Appaltatore, FOMAS avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e di retrocedere al Fornitore, con spese esclusivamente a carico l'Appaltatore stesso, quanto ricevuto, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito;
- e) porre in essere ogni processo lavorativo atto a garantire la qualità attesa dei Prodotti e/o dei Servizi forniti. In particolare, ove richiesto, l'Appaltatore s'impegna a certificare il Prodotto, garantendo che lo stesso sia stato lavorato, prodotto e controllato, secondo processi atti a garantire la conformità del Prodotto a quanto pattuito. Ove richiesto, l'Appaltatore si impegna altresì ad implementare un sistema di tracciabilità dei Prodotti;
- f) marcare, confezionare e identificare i Prodotti secondo le Specifiche;
- g) identificare i Prodotti con l'eventuale codice prodotto ad essi attribuito da FOMAS e a riportare tale codice in tutti i documenti relativi a quella fornitura, tra cui l'Ordine, fatture, documenti di trasporto, certificati di qualità e conformità e etichette di identificazione;

* Versione: 02
 Data di adozione: 23 maggio 2025
 Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
 Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
 Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
 Numero di pagine/ Number of pages: 17

- h) in caso di Ordini aperti o ricorrenti, mantenere a sue spese e per tutta la durata del Contratto, in conformità alle specifiche normative di volta in volta applicabili, un adeguato stock di riserva dei Prodotti o di pezzi di ricambio pari al fabbisogno medio mensile di FOMAS. In caso di inadempimento, FOMAS si riserva il diritto di riaddebitare all'Appaltatore i costi sostenuti per reperire i Prodotti o i pezzi di ricambio altrove;
- i) fare in modo che in qualsiasi momento personale incaricato da FOMAS possa accedere al proprio sito produttivo per effettuare visite ispettive atte a verificare il rispetto degli impegni contrattuali assunti, con diritto di visionare la documentazione rilevante e, ove possibile, estrarne copia, in conformità alla specifica normativa di settore eventualmente applicabile. Tali verifiche potranno essere condotte, ove del caso, anche con la presenza di clienti di FOMAS e/o di ispettori di terze parti. L'Appaltatore fornirà ogni informazione e/o assistenza necessari per il corretto espletamento dell'ispezione e/o per stabilire lo stato di avanzamento e le modalità di esecuzione dei lavori. Fermo restando quanto precede si applica, in ogni caso, l'articolo 1662 del Codice Civile;
- j) informare FOMAS in merito a qualsiasi cambiamento organizzativo che possa influire sul sistema di qualità dell'Appaltatore;
- k) a tenere conto delle caratteristiche logistiche ed ambientali del Luogo di Consegna (come di seguito definito) ed osservare scrupolosamente i protocolli, i regolamenti e le politiche ivi implementati da FOMAS;
- l) osservare scrupolosamente tutte le istruzioni operative implementate da FOMAS nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza;
- m) stipulare apposite polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione atte a far fronte a tutti i rischi connessi alla fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi – anche in termini di copertura dei rischi afferenti alle aree di cantiere, ove applicabile - e a mantenerle in vigore almeno per tutta la durata dell'appalto.

3.2. Le attività oggetto dell'Ordine saranno eseguite da lavoratori dell'Appaltatore appositamente formati, incaricati e autorizzati, in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di FOMAS. Il termine "lavoratore", qui e altrove nelle presenti Condizioni Generali e/o nel Contratto, deve essere interpretato ai sensi della definizione di cui all'articolo 2.1, lettera a) del D.lgs 81/08.

3.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce che è, e rimarrà, il solo ed unico responsabile nei confronti dei propri lavoratori per tutto ciò che concerne qualsivoglia obbligo inerente o connesso al relativo rapporto di lavoro ai sensi dalla normativa e dalla contrattazione collettiva e/o individuale vigente ed applicabile, tra cui obblighi dal punto di vista retributivo, contributivo, pensionistico, previdenziale e assicurativo.

3.4. L'Appaltatore dichiara e garantisce, altresì, che i suoi lavoratori:

- a) non hanno, né avranno, titolo per legittimamente rivendicare pretese di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo nei confronti di FOMAS in relazione alla propria categoria, livello di inquadramento, funzione e mansioni svolte, trattamento economico e/o benefici;
- b) non possono, né potranno, legittimamente rivendicare l'appartenenza a FOMAS, nonché chiedere di essere assunti, reintegrati, riammessi in servizio e/o avanzare qualsivoglia altro diritto o pretesa di sorta nei confronti della stessa FOMAS, né simili rivendicazioni potranno essere avanzate da soggetti terzi, ivi inclusi le Autorità fiscali e gli enti previdenziali e assicurativi in relazione a tali lavoratori;
- c) non possono, né potranno, legittimamente rivendicare la riqualificazione del proprio rapporto con FOMAS in un rapporto di lavoro subordinato né di collaborazione coordinata e continuativa a carattere personale né, comunque, di natura diversa.

L'Appaltatore garantisce, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del Codice Civile, che alcuna delle rivendicazioni e pretese di cui sopra sarà avanzata dai suoi lavoratori nei confronti di FOMAS e si impegna a manlevare e a mantenere FOMAS interamente indenne da qualsivoglia danno, pregiudizio, esborso e/o perdita dovesse subire per effetto della violazione di quanto precede.

* Versione: 02

Data di adozione: 23 maggio 2025

Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group

Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director

Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group

Numero di pagine/ Number of pages: 17

3.5. L'Appaltatore dichiara di non avvalersi di lavoratori irregolari, né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di rispettare tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la normativa in materia di orari di lavoro, riposi e ferie. L'Appaltatore dichiara e si impegna a retribuire i suoi lavoratori in conformità con quanto previsto dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi nazionali o territoriali e, comunque, in modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

3.6. L'Appaltatore dichiara e garantisce a FOMAS, per sé stesso e per conto delle sue eventuali consociate:

- a) che la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi in regime di appalto non gli è preclusa da qualsiasi normativa applicabile;
- b) che si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, nonché qualsiasi altra legge e regolamento applicabile in materia di anticorruzione, concorrenza, controllo delle importazioni e delle esportazioni, sanzioni commerciali, economiche, antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo;
- c) che non ha intrapreso e non intraprenderà alcuna attività, condotta o pratica che possa costituire reato ai sensi di tali leggi;
- d) che ha ottenuto tutti i permessi e le licenze, le dichiarazioni e le autorizzazioni necessarie, anche ai sensi del Regolamento EU 2021/821 del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione per il controllo delle esportazioni, l'intermediazione, l'assistenza tecnica, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso, e successive modifiche e integrazioni;
- e) di non essere inserito nelle principali liste nazionali ed internazionali di soggetti sottoposti ad embargo, sanzioni o restrizioni in genere e si impegna a non fornire l'accesso ai Prodotti e/o ai Servizi, né a renderli disponibili in alcun modo, a entità giuridiche/persone fisiche incluse in tali elenchi;
- f) che osserverà tutte le normative in tema di importazione, esportazione e ri-esportazione, che impongono sanzioni di carattere economico, normative antiboicottaggio, ordinanze e regolamenti applicabili tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'U.S. Department of Commerce's Export Administration Regulations ("EAR"), l'U.S. Department of State's International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), l'U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") e qualsiasi regolamento, ordine o decisione adottati dall'Unione Europea.

Su richiesta, l'Appaltatore fornirà a FOMAS adeguata prova del rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere.

3.7. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore prende espressamente atto ed accetta che:

- a) FOMAS non accetterà alcun Prodotto e/o Servizio proveniente da, o comunque riguardante, paesi sottoposti ad embarghi o ad altre restrizioni di carattere commerciale (totali o parziali), imposti dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America o da qualsiasi altra autorità nazionale o internazionale (in quanto applicabili);
- b) l'emissione degli Ordini e l'accettazione dei Prodotti e/o dei Servizi saranno comunque subordinati al positivo esito di eventuali verifiche richieste per legge o suggerite caso per caso a seconda della situazione effettiva. In caso di esito negativo delle verifiche, o di mancata fornitura delle informazioni necessarie ad effettuare tali controlli, FOMAS potrà, a sua insindacabile discrezione, revocare un Ordine o non accettare i Prodotti e/o di Servizi senza alcun obbligo o conseguenza.

3.8. Le previsioni di cui al presente articolo 3. si applicano anche in relazione ad eventuali sub-appaltatori dell'Appaltatore.

4. Corrispettivo e pagamenti

4.1. Il corrispettivo per la fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi è quello indicato nell'Ordine (il "Corrispettivo").

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

4.2. Il Corrispettivo è fissato in Euro ed è calcolato al netto delle imposte applicabili (e.g. IVA o altre imposte), salvo ove diversamente previsto nell'Ordine o concordato per iscritto tra e Parti.

4.3. Ove non diversamente previsto nell'Ordine o concordato per iscritto tra le Parti, il Corrispettivo è stato definito sulla base di una valutazione delle singole attività che l'Appaltatore dovrà svolgere ai fini della fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi, tenuto conto dei requisiti tecnici degli stessi e di quelli che dovranno presentare. Il Corrispettivo deve intendersi a corpo e non a misura e non sarà soggetto a variazioni, ad esempio in funzione di intervenuti aumenti del costo e/o della quantità delle merci, materiali e/o dei componenti utilizzati per la fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi. Il Corrispettivo è, quindi, atto a compensare tutti i lavori, le forniture (anche, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in termini di eventuali maggiori quantità di materiale necessario ai fini dell'esecuzione delle opere necessarie ai fini della fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi rispetto a quanto quantificato nelle Specifiche e le prestazioni che l'Appaltatore effettuerà al fine di realizzare tali opere a regola d'arte e consegnarle tempestivamente, pronto all'uso, anche qualora tali lavori, forniture e prestazioni non siano espressamente indicati nel Contratto, nell'Ordine o nelle Specifiche. A tale fine, l'Appaltatore dichiara espressamente e riconosce che il Corrispettivo è remunerativo e comprensivo di ogni prestazione, somministrazione, circostanza, onere e rischio, anche relativo a variazioni di costo e/o alla quantità dei materiali impiegati e rinuncia, ora per allora, anche in espressa deroga agli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile, ad ogni ulteriore compenso e/o ad ogni proroga dei termini concordati, anche in caso di difficoltà non previste inerenti alle condizioni che precedono e di diversità delle condizioni stesse rispetto a quanto previsto. Fermo restando quanto precede, nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi circostanze che, a giudizio dell'Appaltatore, potrebbero determinare un significativo discostamento – in eccesso o in difetto – rispetto al Corrispettivo, l'Appaltatore ne darà pronta comunicazione scritta a FOMAS ed al responsabile dei lavori (se nominato), per loro valutazione. Inoltre, il Corrispettivo copre tutte le spese a qualsiasi titolo afferenti ai lavoratori dell'Appaltatore, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese di trasferta, per vitto e per alloggio.

4.4. Ove non diversamente previsto nell'Ordine o concordato per iscritto tra le Parti, FOMAS pagherà il Corrispettivo sulla base di regolari stati di avanzamento lavori ("sal"), redatti dall'Appaltatore secondo la periodicità indicata da FOMAS, a mezzo bonifico bancario entro 120 (centoventi) giorni D.F.F.M. + 20 (venti) giorni.

4.5. Il pagamento del Corrispettivo non vale quale verifica dei Prodotti e/o dei Servizi, totale o parziale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1662 e 1665 del Codice Civile.

4.6. FOMAS avrà diritto sospendere, interrompere o ridurre i pagamenti del Corrispettivo, a suo insindacabile giudizio, seguenti casi:

- a) contestazioni e/o riserve di carattere tecnico/costruttivo in merito all'operato dell'Appaltatore, nei limiti della rilevanza economica delle stesse; e/o
- b) ritardo nella fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto ai termini concordati; e/o
- c) violazione degli articoli da 3.1. a 3.6. delle presenti Condizioni Generali.

In ogni caso, l'esigibilità e la decorrenza dei termini di pagamento di ogni credito dell'Appaltatore si intendono subordinate alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni scadute e di quanto altro spettante alle maestranze dell'Appaltatore stesso e di eventuali subappaltatori, nonché alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e all'avvenuta dimostrazione del pagamento dei materiali utilizzati.

4.7. L'Appaltatore non avrà diritto di compensare importi eventualmente non versati da FOMAS con eventuali importi da essa dovuti all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

* Versione: 02

Data di adozione: 23 maggio 2025

Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group

Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director

Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group

Numero di pagine/ Number of pages: 17

4.8. Qualsiasi costo o spesa che l'Appaltatore debba eventualmente sostenere ai fini dell'incasso del Corrispettivo è, e rimarrà, esclusivamente in capo all'Appaltatore. Qualsiasi addebito di tali spese in fattura è escluso.

5. Termini e penali

5.1. L'Appaltatore si impegna ad iniziare l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi prontamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e nel rispetto delle specifiche tempistiche indicate nell'Ordine.

5.2. Fatto salvo il diritto di FOMAS di avvalersi dei rimedi di cui all'articolo 1662 del Codice Civile, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in modo tale da dare piena assicurazione del rispetto dei termini contrattualmente fissati.

5.3. FOMAS potrà stabilire unilateralmente un prolungamento dei termini, anche esclusivamente in ragione delle Varianti (come di seguito definite), purché non siano di rilevanza significativa, senza che per il solo fatto di tale prolungamento possa derivare all'Appaltatore il diritto ad incrementi del Corrispettivo o alla percezione di alcun indennizzo, anche in espressa deroga agli articoli 1467 e 1664, secondo comma, del Codice Civile.

5.4. Al di fuori di Eventi di Forza Maggiore (come di seguito definiti), nel caso in cui l'Appaltatore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare i termini contrattualmente convenuti per cause sopravvenute ed imprevedibili non dipendenti dalla propria volontà – ivi inclusi ritardi imputabili a terzi –, tali termini saranno prorogati di conseguenza di comune accordo tra le Parti e per iscritto, purché l'Appaltatore abbia informato FOMAS, a mezzo di lettera raccomandata a/r o PEC, immediatamente al verificarsi di tali circostanze ed abbia posto in essere tutti i provvedimenti ragionevolmente praticabili per mitigarne gli effetti. In ogni caso, decorso il periodo di proroga dei termini di esecuzione del Contratto legittimato da un Evento di Forza Maggiore o da un accordo delle Parti, sarà da attribuire alla esclusiva responsabilità dell'Appaltatore medesimo ogni ulteriore ingiustificato ritardo, con l'applicazione delle relative penali contrattuali.

5.5. I termini contrattualmente fissati devono intendersi essenziali per FOMAS ed il loro mancato rispetto da parte dell'Appaltatore, per motivi diversi da Eventi di Forza Maggiore, comporterà il diritto per FOMAS ad applicare le penali per ritardo indicate nell'Ordine. Ove l'Ordine non preveda nulla al riguardo, e fatto salvo eventuale diverso accordo scritto tra le Parti, FOMAS avrà diritto di applicare penali per ritardo in misura corrispondente all'1% (uno per cento) del Corrispettivo per ogni giorno di ritardo. L'ammontare complessivo delle penali per ritardo non potrà, comunque eccedere il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di FOMAS ad agire ai fini dell'eventuale maggior danno subito, ove la responsabilità per il ritardo sia imputabile all'Appaltatore; inoltre, ove la mancata fornitura nei termini previsti dia luogo a contestazioni mosse a FOMAS dai suoi clienti finali, FOMAS avrà diritto di ripetere tali eventuali maggiori costi all'Appaltatore per quanto riguarda le, e limitatamente alle, specifiche attività assegnate ai sensi del Contratto.

5.6. In caso di mancato rispetto dei termini contrattualmente fissati, e fermo restando tutto quanto precede, FOMAS avrà, comunque, il diritto di approvvigionarsi, in tutto o in parte, presso appaltatori alternativi, addebitando all'Appaltatore – per quanto riguarda le, e limitatamente alle, specifiche attività assegnate ai sensi del Contratto – i maggiori oneri e costi da essa sostenuti.

6. Fornitura del materiale necessario ai fini della fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi

* Versione: 02

Data di adozione: 23 maggio 2025

Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group

Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director

Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group

Numero di pagine/ Number of pages: 17

FOMAS | BAY-FORGE | ASFO | FOMAS USA | FOMAS DALIAN | HOT ROLL | LA FOULERIE | MIMETE

FOMAS Group

Head Office:
Via Martiri della Liberazione, 17
23875 Osnago LC Italy

Ph.: +39 039 99811

info@fomasgroup.com
www.fomasgroup.com

6.1. Tutti i componenti e, in generale, tutti gli elementi funzionali alla realizzazione delle opere necessarie ai fini della fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi dettagliati nell'Ordine e/o nelle Specifiche devono essere consegnati presso il luogo di consegna indicato nell'Ordine (il "**Luogo di Consegna**").

6.2. L'Appaltatore fornirà i componenti e, in generale, tutti gli elementi funzionali alla realizzazione delle opere attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento e consegnerà tutta la documentazione necessaria, riferita alla propria fornitura, per consentire ai professionisti incaricati di verificare tutte le certificazioni dei materiali in conformità delle normative vigenti.

7. Varianti

7.1. Ove FOMAS chieda di apportare in corso d'opera modifiche e/o varianti rispetto a quanto richiesto nell'Ordine, per tali intendendosi la richiesta di esecuzione di opere aggiuntive e diverse rispetto a quelle ivi indicate, (le "**Varianti**"), l'Appaltatore si obbliga, ora per allora, ad eseguirle anche oltre il sesto del Corrispettivo e in espressa deroga al disposto dell'articolo 1661 del Codice Civile. A questo proposito, l'Appaltatore dichiara che la propria organizzazione imprenditoriale è tale per cui potrà portare a termine anche Varianti per importi superiori al sesto del Corrispettivo. L'Appaltatore non potrà variare il progetto né introdurre modificazioni senza il previo consenso scritto di FOMAS.

7.2. FOMAS comunicherà all'Appaltatore le Varianti per iscritto con congruo preavviso, fornendo le necessarie Specifiche. L'Appaltatore potrà avanzare osservazioni in relazione alle proposte Varianti entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di FOMAS. In difetto, FOMAS considererà le Varianti accettate. I lavori in variazione svolti dall'Appaltatore in mancanza di previa richiesta scritta di FOMAS non saranno contabilizzati né daranno diritto ad alcun compenso, fermo restando il diritto di FOMAS di procedere, a spese dell'Appaltatore, alla demolizione degli stessi e fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

7.3. Ove non diversamente previsto nell'Ordine o convenuto per iscritto tra le Parti, il corrispettivo di tali Varianti sarà determinato a misura, sulla base dei prezzi unitari determinati in buona fede tra le Parti.

7.4. In generale non saranno ammessi lavori contabilizzati in economia. Ove vi fosse la necessità di effettuare tali tipologie di lavori, previo specifico accordo tra le Parti, gli incaricati dell'esecuzione di eventuali opere in economia dovranno essere opportunamente qualificati e le attrezzature essere in perfetto stato di utilizzo e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

7.5. Con il documento che autorizza una Variante le Parti potranno concordare, per iscritto, l'eventuale proroga dei termini contrattuali di fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi. In difetto di tale espresso accordo, tali termini non si intenderanno prorogati.

7.6. Non darà diritto ad alcun compenso ulteriore ogni Variante che non comporti, in capo all'Appaltatore, un aumento di costi o dei tempi d'esecuzione rispetto a quelli originariamente previsti nel Contratto. In ogni caso, non potranno essere considerate Varianti quelle relative ai quantitativi dei materiali ausiliari, delle maestranze e dei mezzi necessari alla esecuzione dei lavori rispetto a quanto preventivato dall'Appaltatore.

8. Opere edilizie

8.1. Nella misura in cui la fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi comporti l'esecuzione di opere edilizie in genere, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni.

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

8.2. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3., l'Appaltatore dovrà:

- a) curare l'esecuzione ed il mantenimento in efficienza delle opere provvisorie necessarie o opportune per l'esecuzione delle opere, quali opere di segnalazione/protezione degli scavi, steccati, reti di distribuzione interne per acqua ed energia elettrica, tettoie e baracche per il deposito dei materiali;
- b) collaborare nella verifica della documentazione progettuale e tecnica in ogni sua parte. L'Appaltatore sarà dunque tenuto alla dovuta diligenza nel segnalare eventuali violazioni di norme e dovrà tempestivamente agire, previa approvazione del responsabile dei lavori (se nominato) al fine della loro eliminazione;
- c) effettuare i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità delle opere, avvalendosi dei migliori impianti per assicurare la corretta e tempestiva esecuzione di quanto oggetto del Contratto, nonché la recinzione del cantiere con i materiali che saranno concordati con il responsabile dei lavori (se nominato);
- d) mantenere la pulizia e la manutenzione del cantiere, anche al fine di rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, relative a quanto generato e di responsabilità dell'Appaltatore;
- e) controllare distanze, quote e allineamenti di tutti gli elementi della costruzione, in modo che a opere ultimate non si abbiano a notare discordanze con le Specifiche;
- f) rispettare i disegni come da Specifiche;
- g) effettuare la fornitura, la posa e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e l'adempimento di ogni altra prescrizione di sicurezza formulata dal responsabile dei lavori (se nominato);
- h) comunicare al responsabile dei lavori (se nominato), entro i termini dallo stesso fissati, di tutte le informazioni rilevanti in merito all'impiego della mano d'opera;
- i) provvedere al pagamento di ogni tassa e imposta relativa ai materiali o i mezzi d'opera o comunque ad esso spettante;
- j) adottare, nell'esecuzione dei lavori, ogni procedimento, cautela o misura necessari od opportuni per garantire la vita e la incolumità dei lavoratori addetti al o impiegati nel cantiere, delle persone comunque addette e dei terzi in generale, nonché atti a garantire l'integrità di ogni bene pubblico e privato, dando corretta esecuzione alle norme di legge applicabili;
- k) osservare tutte le norme vigenti inerenti alla sicurezza del cantiere e sul luogo di lavoro;
- l) provvedere a propria cura e spese alla fornitura e posa in opera, nel cantiere di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori e le segnalazioni regolamentari notturne e diurne;
- m) sollevare e allontanare, a propria cura e spese, tutte le acque presenti sia di falda sia di superficie per tutto il periodo di realizzazione delle opere con adeguate pompe ed attrezzature speciali (*well-point* o simili), adottando gli appropriati sistemi per scaricare le acque in esubero;
- n) avvalersi di lavoratori tecnici specializzati, anche con ruoli direttivi, tali per numero e qualifica da consentire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori entro i termini ed in conformità al Contratto;
- o) adottare le necessarie misure conservative e protettive sino all'intervento delle competenti autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di rinvenimento di oggetti o materiale pericolosi (quali armi o esplosivi), ordigni bellici e/o reperti di interesse storico archeologico;
- p) in caso di infrazione alle norme di sicurezza, prendere nei confronti di propri dipendenti, addetti, subappaltatori, dipendenti o addetti degli stessi, tutti i provvedimenti e le misure, anche di carattere disciplinare, necessari per fare cessare tali infrazioni. Quanto precede anche su richiesta del responsabile dei lavori (se nominato) o direttamente da FOMAS;
- q) qualora richiesto dal responsabile dei lavori (se nominato) o da FOMAS, giustificare con i necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali ed a sottoporli a sue spese alle normali prove regolamentari, per l'accertamento della qualità e della resistenza;
- r) per i materiali per i quali non siano indicati a Contratto le provenienze, il tipo o la marca, attenersi alle prescrizioni che saranno impartite al momento dell'ordine o dal responsabile dei lavori (se nominato) o direttamente da FOMAS.

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

8.3. FOMAS si riserva il diritto di designare un responsabile dei lavori, così come di sostituirlo, anche più volte, senza il consenso dell'Appaltatore, salva la relativa comunicazione per iscritto. Inoltre, ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, FOMAS nominerà un coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, a cui affiderà il compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.).

8.4. Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore ai sensi del Contratto e per legge, il responsabile dei lavori agirà quale rappresentante di FOMAS limitatamente agli aspetti tecnici del rapporto tra FOMAS e l'Appaltatore, tenuto conto anche di quanto previsto nell'Ordine e nelle Specifiche. Il responsabile dei lavori avrà potere di controllare e verificare la realizzazione ai sensi di Contratto e a regola d'arte delle attività funzionali alla fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi. Nello svolgimento di tale attività il responsabile dei lavori fornirà all'Appaltatore tutte le istruzioni tecniche che riterrà opportune, oltre a tutte quelle istruzioni e ordini di servizio che risulteranno necessari per la realizzazione delle opere a regola d'arte, con particolare riferimento all'osservanza di leggi, regolamenti e ogni altro atto normativo o provvedimento amministrativo, di qualsiasi tipo e natura, che contenga prescrizioni da osservare obbligatoriamente nella realizzazione delle opere stesse.

8.5. In nessun caso le istruzioni impartite dal responsabile dei lavori, anche relativamente alla qualità e/o quantità dei materiali impiegati nell'appalto, esonereranno l'Appaltatore dalla propria responsabilità. Peraltro, lo svolgimento di riserve infondate o il rifiuto di eseguire istruzioni per la realizzazione di attività che sono per legge demandate alla determinazione del responsabile dei lavori costituiranno grave inadempimento da parte dell'Appaltatore, con conseguente diritto di FOMAS di risolvere in Contratto con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

8.6. Il responsabile dei lavori non potrà, in assenza di espressa autorizzazione scritta di FOMAS: richiedere e/o ordinare Varianti, svolgere verifiche ex articoli 1665 o 1666 del Codice Civile, disporre proroghe dei termini di consegna e/o prolungamenti dei lavori, autorizzare l'esecuzione di opere in economia o su misura e il pagamento delle stesse, e in ogni caso ed a titolo generale, in nessun modo il responsabile dei lavori potrà impegnare FOMAS con proprie manifestazioni di volontà, in qualsiasi forma espresse.

8.7. Tra le attribuzioni del responsabile dei lavori rientra anche il ricevere in consegna gli stati di avanzamento lavori ("sal") redatti e sottoscritti dall'Appaltatore, registrarli apponendovi la propria sottoscrizione e la data di presa in consegna, e trasmetterli a FOMAS.

8.8. Il responsabile dei lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali ed in genere gli impianti e le forniture non rispondenti a quanto previsto nel Contratto o, comunque, non adatti alla buona riuscita dei lavori. I materiali rifiutati dal responsabile dei lavori dovranno essere allontanati subito dal cantiere. L'accettazione in cantiere non pregiudicherà il diritto del responsabile dei lavori e di FOMAS di rifiutare in qualunque tempo, e fino all'avvenuta verifica delle opere, i materiali ed in genere le forniture che risultassero difettosi.

8.9. L'Appaltatore dovrà nominare, comunicandolo per iscritto a FOMAS, un proprio rappresentante quale responsabile di cantiere, scegliendolo tra professionisti in possesso delle necessarie competenze e capacità in ragione dei Prodotti e/o dei Servizi da fornire in regime di appalto e delle opere a ciò necessarie. Il responsabile di cantiere dovrà tenere i rapporti con il responsabile dei lavori, curare la direzione ed il coordinamento dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere, nonché il funzionamento del cantiere, delle maestranze, l'esecuzione delle opere provvisorie, l'impiego di macchinari ed attrezzature e di quanto altro occorrerà per la migliore riuscita dei lavori. Il responsabile di cantiere avrà il compito di dare esecuzione alle norme antinfortunistiche nel cantiere e nelle altre aree interessate alle lavorazioni e risponderà direttamente di eventuali sinistri, manlevando e tenendo

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

il responsabile dei lavori e FOMAS integralmente indenni da ogni responsabilità civile e penale, in quanto munito di tutti i poteri e facoltà necessari all'adempimento di quanto precede. Il responsabile di cantiere dovrà essere sempre reperibile in cantiere durante l'orario di lavoro. L'eventuale sostituzione del responsabile di cantiere dovrà essere comunicata in via preventiva e per iscritto a FOMAS.

8.10. Per la contabilità dei lavori verranno tenuti in cantiere i documenti contabili in seguito elencati:

- a) registro di contabilità, nel quale verranno registrati tutti gli elementi necessari alla contabilizzazione delle opere eseguite in base alle percentuali di lavorazione previste nel programma dei lavori;
- b) giornale dei lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, quali condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento dei lavori, sospensioni, riprese e proroghe dei lavori stessi. In particolare, dal giornale dei lavori, compilato dal responsabile dei lavori, dovrà darsi atto di:
 - inizio dei lavori;
 - sospensioni e riprese dei lavori;
 - ultimazione delle opere;
 - istruzioni fornite all'Appaltatore ed eventuali riserve dello stesso;
 - verifiche provvisorie dei lavori appaltati.

I summenzionati documenti saranno tenuti a cura e sotto la responsabilità del responsabile dei lavori e sottoscritti in contraddittorio con l'Appaltatore.

9. Consegna e verifica

9.1. L'Appaltatore comunicherà per iscritto a FOMAS l'ultimazione delle opere necessarie ai fini della fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi. FOMAS, entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della suddetta comunicazione, darà inizio alle operazioni di verifica delle opere stesse anche con l'eventuale supporto di tecnici di sua fiducia, tenuto conto di quanto previsto, in particolare, nell'Ordine e nelle Specifiche. Ai fini delle verifiche, l'Appaltatore dovrà consegnare in tempo utile a FOMAS tutta la documentazione prevista dalle specifiche norme applicabili e da quest'ultima richiesta, tra cui ad esempio: disegni *as-built*, report sulle ispezioni finali, certificati di ultimazione lavori, certificati di regolare esecuzione, certificati di qualità, dichiarazioni di conformità degli impianti, libretti d'uso e manutenzione, certificati di sicurezza, attestati di prestazione energetica, certificati di garanzia, elenchi di lavori eventualmente ancora da completare, certificati di prova di tutti gli elementi costruiti in opera secondo quanto previsto dalla normativa NTC2018, ecc..

9.2. Entro 30 (trenta) giorni di calendario dal termine delle verifiche, FOMAS redigerà un verbale che trasmetterà all'Appaltatore, in cui indicherà le eventuali difformità e i vizi riscontrati rispetto a quanto descritto nell'Ordine e/o nelle Specifiche, anche relativamente ai ritardi. In tal caso, l'Appaltatore dovrà eliminare tutte le difformità e i vizi riscontrati entro lo specifico termine assegnato da FOMAS. La verifica delle opere si riterrà positiva solo una volta che FOMAS, direttamente o tramite il responsabile dei lavori, avrà constatato la regolare esecuzione dei lavori e dei rimedi ingiunti. In caso di ritardo o rifiuto nell'esecuzione di tali lavori, FOMAS vi potrà provvedere direttamente o tramite terzi, con oneri direttamente a carico dell'Appaltatore. In tale caso si applica quanto previsto all'articolo 9.4.

Restano ferme, a favore di FOMAS, le garanzie di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

9.3. L'Appaltatore dovrà riconsegnare a FOMAS il proprio sito industriale e il cantiere sgomberi e liberi da persone e/o cose non di pertinenza di FOMAS, sostenendo ogni onere di smobilitazione e pulizia, entro 15 (quindici) giorni di calendario (i) dall'avvenuta verifica delle opere con esito pienamente positivo o (ii) dalla specifica richiesta di FOMAS (lo "**Sgombero**"). In nessun caso l'Appaltatore avrà diritto di ritenere il cantiere. Qualora l'Appaltatore ritardi o frapponga ostacoli alla consegna:

- a) per ogni giorno di ritardo troveranno applicazione le penali previste all'articolo 5.5., salvo il risarcimento del maggior danno; e

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

b) FOMAS, intendendosi espressamente e irrevocabilmente a ciò autorizzata dall'Appaltatore ora per allora, avrà il diritto di immettersi senz'altro nel possesso del cantiere e di quant'altro di pertinenza, senza alcuna rinuncia agli eventuali danni subiti, mediante semplice compilazione di verbale, da redigersi anche a mani di Notaio e in presenza di due testimoni, anche in assenza di rappresentanti dell'Appaltatore.

9.4. Con il completamento dello Sgombero, l'Appaltatore sarà liberato da ogni onere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché di riparazione di guasti o rotture derivanti comunque dall'uso, nonché da ogni onere di custodia dello stesso. Si intende altresì trasferita a FOMAS ogni responsabilità nei confronti di terzi e beni.

10. Diritti proprietari

10.1. La fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o l'erogazione dei Servizi non implicano il trasferimento di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale o industriale di cui FOMAS è titolare in capo all'Appaltatore o a terzi, come neppure la costituzione o la concessione di qualsivoglia diritto di utilizzazione o sfruttamento su di essi. La presente previsione rimarrà pienamente efficace anche in caso di risoluzione del Contratto, qualunque sia la causa.

10.2. Fatte salve le eccezioni previste e consentite dalla legge, FOMAS si riserva il diritto di utilizzare immagini, fotografie, disegni, riproduzioni audio e/o video o altro materiale audiografico avente ad oggetto i Prodotti, i Servizi e/o il loro processo di realizzazione o di fornitura in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma - ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la loro pubblicazione e condivisione su LinkedIn®, YouTube®, Instagram® o su altri *social network* - per finalità informative, didattiche e/o promozionali, previa informativa all'Appaltatore.

In assenza del previo consenso scritto di FOMAS, l'Appaltatore non può effettuare né utilizzare e/o pubblicare fotografie, riprese audio e/o video, né utilizzare immagini, fotografie o altro materiale audiografico avente ad oggetto i Prodotti, i Servizi e/o il loro processo di realizzazione o di fornitura, in qualsiasi modo, sotto qualsiasi forma e per qualsivoglia finalità.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, impegnarsi a far sì che i propri dipendenti, collaboratori esterni e chiunque presti attività in suo nome e per suo conto, rispetti la previsione di cui sopra, assumendo ogni responsabilità e manlevando FOMAS da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'inosservanza della presente clausola.

FOMAS si riserva ogni più ampio diritto di utilizzare in via esclusiva marchi, segni distintivi, brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di cui è titolare. Salvo diverso ed esplicito accordo scritto tra FOMAS ed l'Appaltatore, quest'ultimo non potrà in alcun modo utilizzare, sfruttare o, comunque, servirsi di tali diritti per perseguire propri scopi personali e/o commerciali, neppure in via occasionale e neppure a titolo gratuito.

Ove FOMAS presti il suo consenso, il Fornitore dovrà comunque rispettare scrupolosamente i limiti di legge e gli obblighi di riservatezza.

10.3. FOMAS si riserva la piena proprietà di qualsiasi documento reso disponibile all'Appaltatore. Tali documenti non potranno essere né riprodotti, né resi noti dall'Appaltatore ai terzi, né comunque utilizzati in altro modo senza l'autorizzazione scritta di FOMAS, fermo restando comunque il diritto di FOMAS di chiedere il risarcimento di ogni eventuale pregiudizio subito.

11. Garanzia

11.1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore garantisce che i Prodotti e/o i Servizi sono idonei allo scopo a cui sono destinati e che sono esenti da non conformità rispetto alle Specifiche.

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

11.2. Indipendentemente dalle garanzie rilasciate, l'Appaltatore rimane comunque responsabile per tutti quei vizi occulti, in qualunque tempo identificati, che inficiano le qualità intrinseche ed essenziali dei Prodotti e/o dei Servizi in misura tale da pregiudicare o compromettere, in tutto o in parte, lo scopo a cui gli stessi sono destinati.

12. Forza maggiore

12.1. Ai fini della presente clausola, per Eventi di Forza Maggiore si intendono circostanze eccezionali, provvedimenti emanati da autorità governative, guerre, insurrezioni, terremoti, inondazioni e altri disastri naturali, epidemie e pandemie o altre simili circostanze che siano al di fuori della sfera di controllo della Parte che le invoca e che non possano essere evitate da tale Parte neppure con l'ordinaria diligenza.

12.2. La Parte che invoca l'Evento di Forza Maggiore dovrà prontamente - e, in ogni caso, non oltre 5 (cinque) giorni di calendario - notificarlo all'altra Parte per iscritto, fornendo tutti i dettagli del caso. I periodi e i termini di consegna concordati saranno estesi di conseguenza. Ciascuna Parte compierà ogni ragionevole sforzo per mitigare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.

12.3. Se l'Evento di Forza Maggiore dura più di 60 (sessanta) giorni di calendario, la Parte non colpita dall'Evento di Forza Maggiore avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato.

13. Responsabilità

L'Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere FOMAS integralmente indenne da qualsiasi danno - sia diretto, sia indiretto (ad esempio, in termini di lucro cessante, per interruzione di business totale o parziale, per riduzione di efficienza, per mancata conclusione di contratti o perdita di clienti, di opportunità di business o di avviamento, per danni reputazionali, etc.), costo, spesa (ivi incluse eventuali spese legali) la stessa dovesse subire in per qualsivoglia azione in qualsiasi modo relativa al presente Contratto dipesa dall'inadempimento dell'Appaltatore alle proprie obbligazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1223 del Codice Civile.

14. Risoluzione e recesso

14.1. FOMAS ha diritto di risolvere il Contratto ove l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni contrattualmente assunte e non vi ponga rimedio entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione con cui FOMAS contesta l'inadempimento.

14.2. Fermo restando quanto precede, oltre alle specifiche ipotesi previste nelle presenti Condizioni Generali che legittimano FOMAS a risolvere il Contratto con effetto immediato, FOMAS avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile anche al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) se l'Appaltatore si estingue o cessa di svolgere la propria attività;
- b) se l'Appaltatore è coinvolto in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, concordato fallimentare, fallimento o è coinvolto in altre procedure concorsuali;
- c) al raggiungimento dell'importo massimo delle penali per ritardo di cui all'articolo 5.5.;
- d) se l'Appaltatore si rende responsabile di quelle che, a giudizio insindacabile di FOMAS, possono configurarsi come gravi violazioni delle specifiche normative applicabili in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e/ delle le istruzioni operative implementate da FOMAS nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza, con corrispondente diritto di FOMAS di allontanare immediatamente l'Appaltatore e i suoi lavoratori; e/o
- e) se l'Appaltatore è in violazione degli articoli 3.1.d), 3.1.m), 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 9.1., 15., 16., 17. e 21.

* Versione: 02

Data di adozione: 23 maggio 2025

Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group

Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director

Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group

Numero di pagine/ Number of pages: 17

14.3. A seguito della risoluzione del Contratto, quale che sia la ragione, l'Appaltatore restituirà a FOMAS le rispettive Informazioni Riservate (come di seguito definite) e, ove del caso, tutte le attrezzature, i macchinari per test e gli altri beni in proprietà di FOMAS in suo possesso. L'Appaltatore sosterrà i costi ordinari e ragionevoli per la restituzione di tali beni. I beni in questione dovranno essere pienamente funzionanti e non danneggiati, fatto salvo l'ordinario deterioramento; in caso contrario, l'Appaltatore sosterrà tutti i costi necessari per la loro riparazione o sostituzione.

14.4. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, FOMAS avrà diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti. Inoltre, FOMAS avrà la facoltà di eseguire, o di far eseguire da terzi, i lavori formanti oggetto del Contratto ancora da eseguire ed i cui costi saranno addebitati all'Appaltatore inadempiente come parte dei danni risarcibili. Fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 9.3., l'Appaltatore dovrà procedere, a sua totale cura e spese, alla smobilitazione delle attrezzature e dei propri mezzi d'opera presenti in cantiere entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di efficacia della risoluzione, anche qualora esse dovesse essere contestata dall'Appaltatore, immettendo FOMAS nel possesso dello stesso. L'Appaltatore dovrà prestare ogni necessaria collaborazione a FOMAS al fine di consentire il passaggio di consegne con l'eventuale nuovo appaltatore, a mero titolo d'esempio, fornendo a FOMAS l'elencazione di quanto è oggetto di subappalto al momento della risoluzione.

14.5. In nessun modo l'eventuale scelta di FOMAS di non dar luogo alla risoluzione del Contratto ai sensi delle sezioni che precedono potrà essere interpretata come un'implicita accettazione o ammissione della non gravità o dell'irrelevanza dell'inadempimento dell'Appaltatore e, quindi, come una implicita rinuncia a far valere i propri diritti.

14.6. In caso di recesso di FOMAS ai sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente e onnicomprensivamente, quindi con rinuncia di ogni ulteriore eventuale pretesa:

- a) quota parte del Corrispettivo corrispondente alle opere eseguite e verificate a termini di Contratto;
- b) il corrispettivo per i materiali o i manufatti eventualmente giacenti in cantiere, da calcolarsi in buona fede con FOMAS, che FOMAS ritenga di rilevare;
- c) il rimborso delle spese sostenute e direttamente riferibili alla stipulazione e alla risoluzione del Contratto e le registrazioni per la quota attinente alle opere non eseguite.

Il pagamento di quanto previsto al presente articolo non è condizione, bensì conseguenza, del recesso ed è subordinato alla previa riconsegna del sito produttivo di FOMAS e del cantiere.

14.7. FOMAS può chiedere all'Appaltatore di sospendere la fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi per un periodo massimo cumulativo di 30 (trenta) giorni di calendario. In questo caso, FOMAS avrà diritto di ottenere la consegna di quanto già eventualmente realizzato. FOMAS potrà chiedere all'Appaltatore di riprendere le attività in qualsiasi momento.

15. Subappalto e cessione del Contratto

15.1. L'Appaltatore non potrà subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura in regime di appalto dei Prodotti e/o dei Servizi a terzi in assenza del previo consenso scritto di FOMAS, ivi incluse società ad esso collegate, dovendosi intendere con tale espressione le altre società facenti parte del Gruppo a cui l'Appaltatore appartiene e con cui vi sono in essere rapporti di controllo. "Controllo" ha il significato di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

15.2. L'Appaltatore rimane interamente e direttamente responsabile nei confronti di FOMAS per tutte le azioni o omissioni riconducibili alle attività assegnate ai subappaltatori.

* Versione: 02

Data di adozione: 23 maggio 2025

Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group

Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director

Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group

Numero di pagine/ Number of pages: 17

15.3. L'Appaltatore può cedere (anche tramite cambio di controllo o altre operazioni previste dalla legge) il Contratto o i diritti e gli obblighi da esso derivanti a terzi, incluse le rispettive entità collegate, solo con il previo consenso scritto di FOMAS. In particolare, in assenza del previo consenso scritto di FOMAS, l'Appaltatore non può trasferire a terzi, anche parzialmente, sotto qualsiasi forma, i crediti vantati nei confronti di FOMAS sulla base dell'Ordine. In caso di inadempimento a tale obbligazione, l'Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere FOMAS integralmente indenne da qualunque pretesa che terzi possano vantare in qualità di cessionari dei crediti, a cui FOMAS opporrà comunque l'esclusione della loro cedibilità, con conseguente inefficacia del trasferimento.

16. Riservatezza

16.1. Il Contratto e in generale tutte le informazioni ed i documenti relativi a una Parte sono strettamente confidenziali (le "**Informazioni Confidenziali**"). Ciascuna Parte si impegna pertanto a non divulgare, direttamente o indirettamente, tali Informazioni Confidenziali a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, rimanendo responsabile per qualsiasi danno provocato dal mancato rispetto del suddetto obbligo.

16.2. L'obbligo di riservatezza non si applica alle Informazioni Confidenziali, o a parti delle stesse, che:

- a) siano di dominio pubblico al momento della comunicazione all'altra Parte;
- b) successivamente alla comunicazione all'altra Parte divengano di pubblico dominio per causa che non costituisca inadempimento da parte di una delle Parti alle obbligazioni di cui al presente articolo; o
- c) siano state comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità competente o in forza di un obbligo di legge.

16.3. Le disposizioni precedenti rimarranno valide per un periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del Contratto, quale che sia la ragione.

17. Protezione dei dati personali

17.1. L'Appaltatore dichiara di avere letto l'[Informativa Privacy](#) fornita da FOMAS e di comprenderne il contenuto. L'Appaltatore si impegna a sottoporre l'Informativa Privacy ai propri dipendenti, consulenti e/o a tutte le persone fisiche i cui dati personali potrebbero essere trattati da FOMAS nell'esecuzione del Contratto, assumendo ogni responsabilità e manlevando FOMAS da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'inosservanza della presente clausola.

17.2. Ove necessario, le Parti formalizzeranno un apposito atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**").

17.3. Fermo restando quanto precede, le Parti si impegnano a rispettare le normative in tema di protezione dei dati personali rispettivamente applicabili ivi inclusi il GDPR, il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, e le indicazioni emesse da qualsivoglia autorità competente.

17.4. Il Gruppo FOMAS ha nominato un DPO. Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali si prega di rivolgersi all'indirizzo: privacy@fomasgroup.com.

18. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate per iscritto, redatte in italiano o in inglese e inviate all'altra Parte tramite raccomandata a/r, posta elettronica certificata o e-mail con richiesta di conferma di avvenuta ricezione.

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

19. Nullità parziale

Nel caso in cui una qualunque delle disposizioni del Contratto venga dichiarata invalida, nulla o annullata da qualsiasi autorità competente, la suddetta disposizione sarà considerata come non apposta e tutte le altre disposizioni conserveranno la loro validità. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede una nuova clausola destinata a sostituire quella annullata.

20. Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte in violazione di disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini ed alle condizioni ivi previste.

21. Codice Etico, Human Rights Policy e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo FOMAS

21.1. L'Appaltatore:

- a) dichiara di conoscere e di aver preso visione del [Codice Etico](#) e della [Human Rights Policy](#) adottati dal Gruppo FOMAS, consultabili sul sito www.fomasgroup.com;
- b) riconosce che il Codice Etico rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del [Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Gruppo FOMAS](#), ai sensi della disciplina italiana della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" contenuta nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché la base della condotta del Gruppo FOMAS nella conduzione dei propri affari; e
- c) si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nella Human Rights Policy, nonché i dettami del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo FOMAS e, di conseguenza, quelli del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 alla base del Modello stesso.

21.2. L'Appaltatore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza di FOMAS, previo accordo in merito alle tempistiche e modalità, sia per mezzo delle funzioni aziendali della stessa FOMAS sia tramite terzi specialisti appositamente incaricati.

22. Completezza del Contratto

22.1. Il Contratto, unitamente ai documenti in esso richiamati, costituisce la manifestazione integrale, esclusiva e finale delle intese raggiunte tra le Parti in relazione al loro contenuto. Non vi sono ulteriori dichiarazioni, intese o accordi, sia orali che scritti, che non siano qui ricompresi.

23. Termini speciali di appalto

23.1. Fermo restando quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e nell'Ordine, a seconda delle circostanze, FOMAS e l'Appaltatore potranno definire specifici requisiti aggiuntivi che i Prodotti e/o i Servizi dovranno possedere, come anche particolari termini e modalità riguardanti altri aspetti della fornitura, quali ad esempio criteri per la determinazione del corrispettivo, lavorazioni da apportare ai Prodotti, etc. (i "**Termini Speciali di Appalto**"). I Termini Speciali di Appalto saranno definiti tra le Parti in apposito documento separato e saranno anch'essi parte integrante e sostanziale del Contratto.

24. Legge applicabile e Foro competente

24.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Non si applica la Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Merci (Vienna, 1980).

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ Number of pages: 17

24.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione del Contratto, e in mancanza di un accordo amichevole, la soluzione della controversia sarà assegnata alla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, tramite un collegio arbitrale composto da tre (3) arbitri nominati sulla base del relativo Regolamento. L'arbitrato avrà luogo a Milano e sarà condotto in lingua italiana o inglese.

L'Appaltatore

Per espressa accettazione dei seguenti articoli:
3.1.d), 3.7., 4.2., 4.6., 5.3., 7.1., 7.6., 8.5., 14., 15. e 24.2.

L'Appaltatore

* Versione: 02
Data di adozione: 23 maggio 2025
Redatte da: Filippo Maria Riva - Legal, Compliance & Internal Audit Manager FOMAS Group
Verificate da: Marco Nuccio - Supply Chain Director
Approvate da: Jacopo Guzzoni - President & CEO FOMAS Group
Numero di pagine/ *Number of pages*: 17